



Protocollo Generale N.		Entrata			
		Uscita		1667_2020	
Data di Arrivo		Data di Partenza		04/05/2020	
Responsabile Protocollo		di			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale			
AA		Codice Categoria		AG Codice Categoria	
Area Amministrazione Contabilità					
AAC		Codice Cat.		N. Reg	
		Data Reg.			
Data di Pubblicazione					
Responsabile Pubblicazione					

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini
Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
e_mail	Loro indirizzi mail



Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5C				
Oggetto:			25	2020	MC GB	MC GB
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" c.d. Decreto Liquidità Imprese - INFORMATIVA						

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

Sulla Gazzetta ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 è stato pubblicato il **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** – cd. decreto "**Liquidità Imprese**" – recante "**Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**", con il quale si prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese, di copertura di rischi di mercato in materia di continuità delle imprese, in materia di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie.

- Il decreto consta di 44 articoli e si suddivide in 6 sezioni:
- ✓ Il **Capo I** reca misure di accesso al credito per le imprese
 - ✓ Il **Capo II** contiene misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
 - ✓ Il **Capo III** riporta disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
 - ✓ Il **Capo IV** reca disposizioni in materia fiscale e contabile
 - ✓ Il **Capo V** prevede disposizioni in materia di termini processuali e procedurali
 - ✓ Il **Capo VI** prevede disposizioni in materia di salute e di lavoro

Di seguito sono riportati gli articoli che si ritiene possano interessare direttamente e indirettamente i professionisti, in particolare i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e le imprese agricole loro assistite.

Per ognuno è possibile ritrovare una o più delle seguenti sezioni:

- Testo introduttivo e/o esplicativo
- Testo normativo (*in corsivo*)



- Sintesi degli emendamenti proposti
- Riferimenti a fonti per l'approfondimento



Il provvedimento è attualmente in esame presso le commissioni parlamentari. Il CONAF, come ormai è consuetudine in questo contesto emergenziale, segue l'iter normativo e propone emendamenti ritenuti utili sia per il settore che per la categoria.

In allegato alla presente è riportato il documento degli emendamenti proposti anche grazie al lavoro del tavolo di lavoro del Dipartimento di Economia ed Estimo del CONAF

Al fine di agevolare la consultazione si riportano a seguire gli articoli selezionati.

<i>Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese</i>	3
<i>Art. 11 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</i>	3
<i>Art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI</i>	4
<i>Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi</i>	5
<i>Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi</i>	6
<i>Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare</i>	6
<i>Art. 37 – Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza</i>	6



Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

La relazione illustrativa precisa che l'intervento si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione Europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità. Il dispositivo permette ai datori di lavoro di ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale. I provvedimenti di sostegno previsti si basano sul quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione con Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e denominato "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". Questa, richiamando l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, rende possibile agli Stati membri di intervenire "per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia". L'articolo prevede la gestione delle garanzie attraverso SACE S.p.A. Possono beneficiarne le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Emendamenti proposti:

In qualità di fornitori di servizi alle imprese che possono accedere alle agevolazioni del DL Liquidità, si ritiene necessario garantire i liberi professionisti. Pertanto, si è proposto all'art. 1 – comma 2 l'inserimento della lettera l-bis per rendere il pagamento da parte delle imprese obbligatorio entro 60 giorni.

Per approfondire:

- <https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese>
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000766%2021%20aprile%202020.pdf
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-ULS-000707.pdf

Art. 11 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Su tutto il territorio nazionale sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

1. *Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.*

2. *L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su*

- i termini per la presentazione al pagamento;*
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;*
- i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;*
- il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.*



3. *I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386*

4

Art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale. Vengono riprese e rafforzate le misure previste dall'art. 49 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) il quale viene conseguentemente abrogato.

Sono previste le seguenti misure straordinarie:

1. la gratuità della garanzia;
2. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
3. la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
4. l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
5. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
6. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
7. l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19;
8. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.

Ai sensi del comma 11, le disposizioni di cui all'art. 13 sono compatibili e quindi applicabili anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità ISMEA ha a disposizione 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Emendamenti proposti:

Per quello che riguarda le azioni a favore delle Piccole e medie imprese si è ritenuto necessario precisare l'equiparazione a tale fattispecie dei professionisti iscritti ad albo ai sensi dell'art 12 comma 2 della legge 81 del 2017 "job act degli autonomi", e delle reti di professionisti di cui al comma 3a della stessa legge **(emendamento al comma 1).**

Nel caso di operazioni a 6 anni il rischio di non sostenibilità è concreto, pertanto si è ritenuto indispensabile proporre di inserire, da subito, la possibilità per le aziende di usufruire della garanzia dopo la fase di preammortamento consentendo al sistema di mettere in sicurezza l'azienda e poi rivedere la posizione una volta superata la fase emergenziale **(emendamento all'art. 13 – comma 1 lett. e).**

Inoltre, scelta decisamente più auspicabile, **si ritiene necessario allungare le durate delle operazioni (20 anni oltre a 2 anni di preammortamento)** perché siano sostenibili dalle economie delle aziende agricole già in forte affanno **(emendamento all'art. 13 – comma 14).**



Per quanto riguarda la tempistica, almeno per Ismea, i tempi di intervento della garanzia si allungano di norma non per questioni legate all'attività di tale istituto ma per la farraginosità delle banche anche dovuta alla mancanza di esperti di credito agrario. Sono infatti gli istituti di credito che tra contrattualistica e compliance necessitano di tempi "biblici" per applicare nuove normative, incompatibili con il dinamismo connesso all'imprenditoria attuale, ancor più in una fase emergenziale (**emendamento all'art. 13 – comma 1 lett. m**).

L'emissione di quest'ultimo decreto (DL Liquidità) e la sua conversione in legge, manifestano ancora una volta come l'impresa agricola sia veramente peculiare e difficilmente inquadrabile. Il sistema bancario ha trovato per questo problema soluzioni frammentate e spesso incomplete, gestite in totale autonomia da ciascun istituto, spesso non comparabili tra loro. Si ritiene pertanto indispensabile il ruolo dell'agronomo **quale unica figura professionale capace di tradurre le caratteristiche del mondo agricolo nel linguaggio bancario** mediante la predisposizione di un bilancio considerato universalmente valido e prevedendone un visto di conformità analogo a quello emesso dai dottori commercialisti (**emendamento all'art. 13 – inserito comma 15**). Si evidenzia come la legge 152/1992 attribuisce ai dottori agronomi e dottori forestali competenze in materia di contabilità di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;¹.

Per approfondire:

- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-ULS-000707.pdf
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-ULS-00070810%20aprile%202020.pdf
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000723%2016%20aprile%202020.pdf
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000769%2021%20aprile%202020.pdf
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000791%2024%20aprile%202020.pdf
- <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F5%252F8%252FD.de2e29cf9c3148634bfd/P/BLOB%3AID%3D114/E/pdf>
- <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10983> - Emergenza coronavirus: provvedimenti straordinari per le imprese agricole e agroalimentari
- <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10995> - Attività di rilascio di garanzie - Misure di sostegno alle imprese agricole colpite dall'emergenza COVID-19
- <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11011> - ISMEA rilancia la cambiale agraria e della pesca 30 milioni di euro per credito immediato e a tasso zero

Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Son previsti una serie di misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

¹ Estratto L152/1992 "Art.2. - Attività professionale. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) **la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;**



I soggetti aventi diritto beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 per versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- imposta sul valore aggiunto
- contributi previdenziali e assistenziali
- premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi

L'articolo precisa che l'indennità (c.d. Bonus da 600 euro) previsto dal "Cura Italia" anche per i professionisti è erogabile esclusivamente a coloro i quali sono iscritti in maniera esclusiva ad un ente previdenziale.

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

L'articolo proroga all'11 maggio 2020 il termine precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dall'art. 83 del "Cura Italia".

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Art. 37 – Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

L'articolo proroga al 15 maggio 2020 il termine precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dall'art. 103 del "Cura Italia".



Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020

Si segnala, infine, un interessante documento dell'Associazione Bancaria Italiana che offre un quadro riepilogativo del provvedimento in questione anche alla luce di recenti chiarimenti rilasciati, oltre che da ABI stessa, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dal Mediocredito Centrale e dalla SACE.

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/Prot%20UCR%20000841%202%20maggio%202020%20e%20allegati.pdf

Quanto riportato nella presente costituisce sintesi del testo normativo più volte richiamato e non può ritenersi in alcun modo sostitutivo dello stesso cui si rimanda quale esclusivo riferimento ufficiale.

Allegati:

Emendamenti proposti al Progetto di conversione in Legge del DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

F.to Il Consigliere

Gianluca Buemi, Dottore Agronomo

F.to Il Vicepresidente

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo



F.to Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale